

R.G. 164-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	- Presidente rel.
dott. Bruno Gian Pio Conca	- Giudice
dott. Luca Fuzio	- Giudice

nel procedimento n. 164-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

SANNA STEFANO (C.F. SNNSFN71S14D952H), nato a Gazzaniga (BG) il 14.11.1971, residente in Bergamo (BG) via _____, con l'avv. Claudio Ladislao Tintori

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 12.6.2023 da Stefano Sanna per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Bergamo (BG) via _____ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi introdotto da

che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è parimenti inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito *ex* art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare - v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art. 2741 c.c.);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente e del suo nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, co. 4, c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Valentina Bavetta, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.



Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Sanna Stefano (C.F. SNNSFN71S14D952H), nato a Gazzaniga (BG) il 14.11.1971, residente in Bergamo (BG)

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina liquidatore l'avv. Valentina Bavetta;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che non risulti compreso nella liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Sanna Stefano;

dichiara inopponibili nei confronti della presente procedura la cessione del quinto dello stipendio in favore di _____ nonché il pignoramento del quinto dello stipendio in favore di _____

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendicazione e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo, previo oscuramento dei dati sensibili a cura del liquidatore nominato. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 28 giugno 2023

Il Presidente Est.
dott.ssa Laura De Simone

